



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Originale

Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE n.° 21 del 28/10/2024

OGGETTO :

ART. 79 CCNL 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" -
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024, PARTE STABILE

L'anno **2024** addì **ventotto** del mese di **ottobre** nella sede comunale.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- Il D. Lgs. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico – finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- In data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1 gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità"* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, comma 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- ✓ Comma 1 lett. a): Importo unico consolidato – anno 2017 (art. 67, comma 1)
- ✓ Risorse stabili di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21/5/2018;
- ✓ Comma 1 lett. b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza dal 1/1/2021;
- ✓ Comma 1 lett. d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- ✓ Comma 1 – bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione;

Dato, altresì, atto che le risorse variabili sono quelle espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), j), k) del CCNL 2015/2018;
- b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Visto l'art. 1, commi da 557 a 557 – quater della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2 – bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 117/2013, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1/1/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011 – 2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75, il quale prevede che: *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del D. Lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”*;
- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”*;
- Rilevato che, pertanto, relativamente alla presente costituzione, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, le seguenti voci:
 - Incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018: differenziali p.e.o.
 - Incrementi di cui alla let. a), comma 2 art. 67 del CCNL 21/5/2018: € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015
 - Art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018
 - Art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16/11/2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
 - Art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16/11/2022: differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1
 - Dall'1/1/2018 incentivi per le funzioni tecniche
 - Art. 79, comma 3: incremento del fondo nonché del budget delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- Preso atto che, invece, vi sono voci retributive relative, comunque, al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e tra queste rilevano:
 - Stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle E.Q.
 - Salario accesso del segretario comunale

- Fondo del lavoro straordinario;

- Riscontrato che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014, di cui all'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, pari ad **€ 881,65**;
- Considerato che la previsione del numero dei cedolini che verranno emessi nel 2024 (4,71) è superiore a quella dei cedolini emessi nell'anno 2018 (4,25) e, pertanto, il fondo viene ponderato;
- Rilevato che il fondo, alla luce di quanto sopra esposto, risulta quantificato come:

A	importo unico consolidato anno 2017	€ 12.243,61
B	RIA (art. 67, comma 2, lett. c)	€ 59,93
C	Incremento dotazioni organiche (art. 79, comma 1, lett. c)	€ 1.471,60
D	Risorse stabili soggette al limite	€ 13.775,14
E	Incremento € 83,20 per dipendenti al 31/12/15 (art. 67, comma 2, lett. a)	€ 499,20
F	Differenziali PEO (art. 67, comma 2, lett. b)	€ 390,63
G	Incremento € 84,50 per dipendenti al 31/12/18 (art. 79, comma 1, lett. b)	€ 338,00
H	Differenziali PEO (art. 79, comma 1, lett. d)	€ 427,70
K	Incremento differenziali D3 e B3 (art. 79, comma 1 bis)	€ 3.735,76
I	Risorse stabili non soggette al limite	€ 5.391,29
L	TOTALE risorse stabili (soggette ed escluse)	€ 19.166,43
M	Decurtazione	-€ 881,65
N	TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 18.284,78
O	Retribuzione posizione e risultato E.Q. imputate a bilancio	€ 8.608,31
P	Accessorio segretario comunale	€ 1.366,79
Q	Fondo straordinario	€ 3.246,48

- Atteso che il fondo – parte stabile, ammonta ad € 18.284,78, al netto della decurtazione consolidata (art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010);
- Considerato che il fondo, così costituito, consente il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e i limiti vigenti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;
- Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili, alla data di costituzione del fondo, le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

progressioni economiche orizzontali attribuite	€ 10.351,51
indennità di comparto	€ 2.490,15
differenziali PEO	€ 427,70
incremento art. 79, comma 1 bis (differenziali D3 e B3)	€ 3.735,76
TOTALE	€ 17.005,12

 E che, pertanto, risultano disponibili, per la contrattazione integrativa, € 1.279,67;
- Considerato che è attualmente in vigore il contratto collettivo decentrato integrativo normativo triennale 2023/2025, sottoscritto in data 19/12/2023;
- Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alle OO.SS. e alla R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacati previste dal vigente CCNL;
- Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2024/2026 e con deliberazione di G.C. n. 70 del 27/12/2023 il relativo PEG e viste le disponibilità ai seguenti cap. PEG 2164/1 – 2164/2 – 2164/99 e che si subordina l'effettiva imputazione delle somme quantificate, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, anno 2024;
- Dato atto che:
 - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 14/1/2013;
- c) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vische, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/1/2014;
- d) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- Visti:

a) il D. Lgs. 267/2000;

b) il vigente regolamento di contabilità e quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;

- Considerato che con l'adozione dell'atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il pubblico interesse e i fini istituzionali dell'ente, che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore e che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 8 del 28/6/2024 di nomina del responsabile del servizio personale con i poteri ad assumere atti di gestione;

D E T E R M I N A

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e viene qui integralmente richiamata;

2) di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL – comparto funzioni locali – sottoscritto in da 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate, parte stabile, per l'anno 2024, come segue:

A	importo unico consolidato anno 2017	€ 12.243,61
B	RIA (art. 67, comma 2, lett. c)	€ 59,93
C	Incremento dotazioni organiche (art. 79, comma 1, lett. c)	€ 1.471,60
D	Risorse stabili soggette al limite	€ 13.775,14
E	Incremento € 83,20 per dipendenti al 31/12/18 (art. 67, comma 2, lett. a)	€ 499,20
F	Differenziali PEO (art. 67, comma 2, lett. b)	€ 390,63
G	Incremento € 84,50 per dipendenti al 31/12/18 (art. 79, comma 1, lett. b)	€ 338,00
H	Differenziali PEO (art. 79, comma 1, lett. d)	€ 427,70
K	Incremento differenziali D3 e B3 (art. 79, comma 1 bis)	€ 3.735,76
I	Risorse stabili non soggette al limite	€ 5.391,29
L	TOTALE risorse stabili (soggette ed escluse)	€ 19.166,43
M	Decurtazione	-€ 881,65
N	TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 18.284,78
O	Retribuzione posizione e risultato E.Q. imputate a bilancio	€ 8.608,31
P	Accessorio segretario comunale	€ 1.366,79
Q	Fondo straordinario	€ 3.246,48

3) di dare atto che il fondo, così costituito, consente il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e i limiti vigenti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

4) di attestare che il finanziamento relativo al fondo suddetto trova copertura ai sensi cap. PEG 2164/1 – 2164/2 – 2164/99, del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/12/2023, mentre con deliberazione di G.C. n. 70 del 27/12/2023 il relativo PEG e di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, anno 2024;

5) di dare atto che, in via previsionale, risultano indisponibili, alla data di costituzione del fondo, le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato e i cui impegni di spesa trovano già imputazione ai relativi capitoli di bilancio:

progressioni economiche orizzontali attribuite	€ 10.351,51
indennità di comparto	€ 2.490,15
differenziali PEO	€ 427,70
incremento art. 79, comma 1 bis (differenziali D3 e B3)	€ 3.735,76
TOTALE	€ 17.005,12;

6) Il presente provvedimento verrà trasmesso alle OO.SS. e alla R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacati previste dal vigente CCNL;

7) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il dott. Eugenio VITERBO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9837501 o posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.vische.to.it.

Il Responsabile del Servizio
VITERBO Dr. Eugenio

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma v, decreto legge n.267/2000

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroag g	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	--------------	------	------	------	-----------

Vische, li' 28/10/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
BARO EMANUELA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/11/2024.

Vische, li 19/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITERBO Dr. Eugenio
